

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 4-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CASSON)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

DENIS VERDINI

DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 14867/08 RGNR – n. 1460/09 RG GIP)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Firenze
il 22 maggio 2013

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 2014

ONOREVOLI SENATORI. – In data 22 novembre 2013, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata il 22 maggio 2013, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, dottor Fabio Frangini, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 14867/08 RGNR – 1460/09 RG GIP, delle intercettazioni di alcune conversazioni del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 4).

Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea il 25 novembre 2013. In data 10 febbraio 2014, il Presidente del Senato ha deferito l'ulteriore documentazione pervenuta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, annunciandolo in Aula l'11 febbraio 2014.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 4, 11 e 19 dicembre 2013, del 29 gennaio, del 18 e 25 febbraio 2014. Il senatore Verdini è stato audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 29 gennaio 2014.

* * *

Il giudice dell'udienza preliminare ha nel caso di specie ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando quindi le stesse sottoposte ad autorizzazione «successiva» delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. La richiesta di autorizzazione in esame concerne 114 conversazioni telefoniche, registrate tra il mese di marzo 2008 e il mese di dicembre 2009. Tale numero va tuttavia rapportato con il numero complessivo delle intercettazioni effettuate nel medesimo procedimento, pari a circa 50.000.

Il senatore Verdini è imputato, in concorso con altri, per le seguenti fattispecie criminose:

reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, costituita allo scopo di commettere diversi delitti di appropriazione indebita di denaro in danno del Credito cooperativo fiorentino;

reati di bancarotta fraudolenta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 codice penale e degli articoli 237, 216, n. 1, 223, primo comma, 219, primo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, realizzati attraverso una serie di condotte distrattive;

reati di cui al combinato disposto degli articoli 110 del codice penale, 237 e 223, secondo comma, n. 1, in relazione agli articoli 2621 del codice civile e 219, primo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, mediante i quali il senatore in questione ha concorso a cagionare il dissesto del predetto istituto bancario, attraverso l'esposizione nel bilancio di fatti materiali non corrispondenti al vero, con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto;

reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 173-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto allo scopo di conseguire un ingiusto profitto sono state esposte false informazioni nel prospetto del Credito cooperativo fiorentino relativo all'offerta al pubblico di obbligazioni di taluni prodotti finanziari;

reato di cui all'articolo 2629-*bis* del codice civile (omessa comunicazione del conflitto di interessi), in quanto in qualità di presidente del predetto istituto bancario il senatore Verdini ometteva di dare notizia agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli interessi che aveva per conto proprio o di terzi in talune operazioni;

reato, commesso in concorso con altri, di cui all'articolo 2638 del codice civile (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

reati di cui al combinato disposto degli articoli 110 del codice penale e 137-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, avendo fornito dolosamente al Credito cooperativo fiorentino notizie false circa la causale di un finanziamento ad una società;

reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva talune fatture per operazioni inesistenti;

reati di cui agli articoli 4 della legge n. 659 del 1981 e 7 della legge n. 195 del 1974, in quanto in qualità di parlamentare riceveva finanziamenti illeciti da talune società, in violazione delle sopracitate disposizioni di legge;

tre distinti reati di truffa (indicati alle lettere Q, R ed S della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni emessa dalla Procura di Firenze) in relazione agli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale, realizzati in concorso con altri.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che nella seduta del 4 dicembre 2013 la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta in questione con l'esposizione preliminare del relatore, mentre nella seduta dell'11 dicembre 2013 il senatore Verdini, convocato in audizione, ha chiesto il rinvio della stessa, con riferimento al Doc. IV, n. 4 - come risulta dal resoconto della Giunta - preannunciando una propria richiesta, rivolta al giudice delle indagini preliminari, volta ad ottenere un'udienza «stralcio» per le intercettazioni. Il senatore Verdini in tale occasione ha precisato che, solo all'esito di tale ulteriore fase, avrebbe potuto acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per riferire alla Giunta.

Nella seduta del 29 gennaio 2014 il senatore Verdini è stato quindi audito dalla

Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Nella seduta del 18 febbraio, il relatore ha illustrato la propria proposta, approvata a maggioranza dalla Giunta, nella seduta del 25 febbraio 2014.

* * *

Nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2014, il senatore Verdini ha fatto presente che le intercettazioni sono iniziate fin dal marzo del 2008, sottolineando la lunghezza dell'arco temporale durante il quale sono state effettuate le attività di captazione in questione. Tale elemento - a giudizio dell'auditore e anche di alcuni senatori intervenuti successivamente nel corso della discussione generale - precluderebbe la casualità delle intercettazioni in questione, atteso che in un arco di tempo così lungo l'autorità giudiziaria non poteva non rendersi conto che nelle attività captative era coinvolto un parlamentare in carica.

Anche l'elevato numero delle intercettazioni a lui relative rende evidente, secondo l'auditore, la mancanza di fortuità delle stesse.

Nel corso dell'audizione il senatore Verdini ha consegnato agli atti un'informativa dei carabinieri di Firenze, datata 2 febbraio 2009 e depositata il giorno successivo alla Procura della Repubblica di Firenze, nella quale è riportato - a pagina 105 - che alle ore 13.09 del 1° marzo 2008 veniva rilevata una conversazione intercorsa tra l'onorevole Verdini e Riccardo Fusi. Tale circostanza costituirebbe un ulteriore argomento - sempre secondo la prospettazione dell'auditore - in grado di comprovare la natura non fortuita delle intercettazioni in questione, atteso che l'autorità giudiziaria fin dal febbraio del 2009 era stata informata del fatto che il destinatario di tali conversazioni rivestiva la qualifica di parlamentare. Con riferimento a questi profili, l'auditore ha poi richiamato un precedente atto, esaminato nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, recante

una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni avanzata dal tribunale de L'Aquila (Doc. IV, n. 19), evidenziando che dallo stesso possono trarsi elementi valutativi utili anche per il documento in esame.

Inoltre, nel corso della discussione generale del 25 febbraio 2014 un componente della Giunta ha richiamato un precedente della stessa Giunta (Doc. IV, n. 16-A, XVI legislatura) riguardante una domanda di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dei senatori, allora in carica, Di Stefano e Tancredi. In quel caso la Giunta aveva deliberato di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in questione, valutando che le stesse non potevano qualificarsi come fortuite atteso che l'autorità giudiziaria era stata informata della circostanza che nelle conversazioni fossero coinvolti soggetti aventi la qualifica di parlamentari.

Riguardo al richiamo, effettuato dall'audit, al Doc. IV, n. 19 (esaminato nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati), va rilevato che – come si legge nella relazione approvata dalla Giunta per le autorizzazioni di quel ramo del Parlamento – in tal caso la Camera ritenne che i rapporti d'affari sussistenti tra Verdini e Fusi, valutati in relazione alla tipologia di reato contestato (ossia il tentativo di abuso d'ufficio operato attraverso la violazione della legge n. 163 del 2006, relativa al codice dei contratti pubblici), fossero idonei a rivelare «la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta (Fusi) e quello in via indiretta (Verdini)».

A tal proposito, si osserva tuttavia che il parametro della prevedibilità delle conversazioni va interpretato alla luce ed in relazione ai principi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, sancisce in relazione alle intercettazioni di conversazioni di parlamentari su utenze di terzi. La Consulta chiarisce che la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione del-

l'atto di indagine», ossia se lo stesso sia orientato esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, al contrario, se sia specificamente rivolto a cedere illegittimamente elementi probatori nei confronti del parlamentare, attraverso la strumentale sottoposizione a controllo di un'utenza intestata a terzi. In tale prospettiva «funzionalista», delineata dalla Consulta, l'elemento chiave per distinguere un'intercettazione casuale (legittima) da un'intercettazione indiretta (illegittima) non è tanto la prevedibilità delle conversazioni tra il terzo ed il parlamentare, quanto piuttosto l'orientamento effettivo dell'attività inquisitoria del magistrato, *che non deve al momento dello svolgimento dell'attività di captazione ravvisare un quadro indiziario a carico del parlamentare*. E non è sufficiente nemmeno un generico e fumoso quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro investigativo tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

Invece, con riferimento al caso di specie, va evidenziato che la stessa prevedibilità delle conversazioni tra terzo e parlamentare (come detto comunque non sufficiente *ex se* a comprovare un mutamento dell'atto di indagine) non è riscontrabile nei termini richiesti dalla Corte costituzionale, atteso che il dottor Fusi – come precisato in audizione dal senatore Verdini – *non rivestiva alcuna carica nell'ambito del Credito cooperativo fiorentino, banca rispetto alla quale è stata commessa la gran parte dei reati contestati al senatore Verdini (appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, truffa eccetera)* e oggetto del procedimento penale *de quo agitur*.

Le considerazioni fin qui svolte e in particolare l'inquadramento «funzionale» dell'istituto delle intercettazioni casuali (alla luce della sopracitata giurisprudenza della Corte costituzionale) rendono irrilevante anche la seconda obiezione sollevata dal senatore Verdini e da taluni componenti della Giunta

nel corso della discussione, ossia quella della lunghezza dell'arco temporale in cui le intercettazioni sono state effettuate, che costituirebbe – secondo l'auditore – un indice della consapevolezza dell'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nelle conversazioni. Infatti, secondo la prospettiva delineata dalla Consulta, tale consapevolezza, anche se fosse provata, non sarebbe da sola sufficiente, occorrendo un vero e proprio mutamento della direzione dell'indagine (nel momento di effettuazione della intercettazione) per considerare illegittima l'attività di captazione. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con i principi sanciti dalla Consulta e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emergesse un contatto con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non si dovesse concretizzare e il parlamentare non dovesse rimanere quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

Tali considerazioni (relative alla direzione dell'atto di indagine) rendono poco rilevante anche l'ulteriore osservazione, effettuata dal senatore Verdini nel corso dell'audizione, secondo il quale l'autorità giudiziaria fin dal febbraio del 2009 era stata informata dagli organi di polizia giudiziaria del fatto che l'intercettato aveva parlato telefonicamente con un parlamentare (vedasi annotazione datata 2 febbraio 2009). Infatti, l'eventuale conoscenza di colloqui fra terzo intercettato e parlamentare non è determinante per le considerazioni fin qui esposte circa l'approccio «funzionalista».

In conclusione della sua audizione in Giunta del 29 gennaio 2014, il senatore Verdini, rispondendo ad una domanda del relatore e a conferma della decisione già adottata dalla Giunta, dichiarava di non avere nulla da eccepire rispetto al fatto che procedesse all'autorizzazione in questione la Giunta del Senato, anziché quella della Camera dei De-

putati, trattandosi di intercettazioni risalenti ad epoca in cui Verdini era deputato e non ancora senatore.

È poi utile precisare che le tutele previste per le intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), per le quali le protezioni che la disciplina costituzionale presuppone (ossia la necessità di un'autorizzazione preventiva in ogni caso, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine), non sono in alcun modo estensibili alle intercettazioni su utenze di terzi (che coinvolgano parlamentari), per le quali, come detto, occorre in concreto verificare l'effettiva direzione dell'atto di indagine e, in particolare, se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti del terzo o viceversa se sia rivolto anche nei confronti del parlamentare. La Corte costituzionale nella citata sentenza n. 390 del 2007 ha evidenziato, alla luce del principio della parità di trattamento di fronte alla giurisdizione, che le deroghe a tale principio comunque debbano soggiacere ad un rigoroso criterio di tassatività e di stretta interpretazione. Recita testualmente la predetta sentenza: «nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione», «debbono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo».

Nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2013 il senatore Verdini ha poi sostenuto che l'elevato numero delle intercettazioni a lui relative renderebbe evidente la mancanza di fortuità delle stesse. Tale assunto però non è condivisibile, in quanto l'elemento più rilevante – anche se non unico, ovviamente – per valutare tale profilo non è il numero in sé delle intercettazioni che coinvolgono un parlamentare, quanto il rapporto tra tale indice numerico ed il numero complessivo delle intercettazioni effettuate in un'indagine. Nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione in esame concerne 114 conversazioni

telefoniche, registrate tra il mese di marzo 2008 e il mese di dicembre 2009; tale numero va tuttavia rapportato con il numero complessivo delle intercettazioni effettuate nel medesimo procedimento, pari a circa 50.000. Tale valutazione comparativa rende evidente che il numero di 114 intercettazioni in cui è coinvolto il senatore Verdini non costituisce un elemento sintomatico di un mutamento della direzione dell'atto di indagine, atteso che lo stesso risulta proporzionato alla mole di intercettazioni complessivamente effettuate in tale inchiesta, ossia circa 50.000.

Inoltre, anche per rispondere alle obiezioni di chi ha citato il caso «Di Stefano-Tancredi» della passata legislatura, va ricordato che in quell'occasione Giunta e *plenum* del Senato avevano rigettato la richiesta della magistratura, in quanto allora si trattava di circostanze molto differenti: si parlava di 1.108 intercettazioni, in un arco temporale molto inferiore, per di più con il coinvolgimento quasi subito di utenze del Senato (06-6706) per ben 57 volte.

* * *

Nel corso della discussione generale, sono stati consegnati e acquisiti agli atti alcuni articoli, pubblicati su «L'Espresso» del 21 febbraio 2008, del 29 maggio 2008 e sul «Quotidiano.Net» de «Il Giorno», «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» del 16 febbraio 2010. Tali articoli sono tuttavia irrilevanti, atteso che gli stessi non ineriscono ai fatti oggetto del documento in titolo, soprattutto quelli ovviamente precedenti l'anno 2009. Si precisa che la vicenda processuale di cui al Doc. IV, n. 4, non può essere confusa con quelle relative ai Docc. IV, n. 1 e n. 2, atteso che le indagini furono originariamente condotte dalla Procura di Firenze, la quale tuttavia nel corso della propria attività investigativa si rese conto che erano configurabili anche autonome fattispecie penali di competenza della Procura della Repubblica di Roma, cui pertanto gli atti *in parte qua* ven-

nero trasmessi, con conseguente stralcio di tale parte di indagine.

Sono poi state sollevate – sempre nel corso della discussione generale – perplessità in ordine alla circostanza che le intercettazioni nel caso di specie sarebbero continuate anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati. Peraltro, tale iscrizione nel registro degli indagati era funzionale alla trasmissione degli atti concernenti i reati di competenza dell'autorità giudiziaria romana, cui in effetti furono trasmessi nel febbraio del 2009 per violazione degli articoli 110, 81, capoverso, del codice penale, 319 del codice penale mentre a Firenze le indagini continuarono per altre fattispecie di reato. Inoltre, si evidenzia a tal proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 114 del 2010, ha affrontato il problema dell'applicabilità dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 anche nei casi di intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, in procedimenti nei quali i parlamentari risultino già sottoposti alle indagini e quindi già iscritti nel registro degli indagati. Ha rilevato la Corte che *«In siffatta evenienza, peraltro, è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come "casuale" richieda una verifica particolarmente attenta»*, al fine di individuare eventuali condotte elusive. La Corte ha precisato tuttavia che anche in relazione ad intercettazioni su utenze di terzi effettuate dopo l'iscrizione nel registro degli indagati *«non può giungersi ad ipotizzare addirittura una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva)»*.

Va quindi sottolineato che se, come sostiene autorevolmente la Corte, non sussiste una presunzione assoluta, valida in quanto tale per tutte le situazioni, occorre allora valutare, caso per caso, se vi siano elementi in grado di consentire l'inquadramento delle due predette intercettazioni nell'ambito di quelle fortuite.

Nel caso di specie la prima iscrizione è dell'11 febbraio 2009, mentre le intercettazioni proseguono fino al 18 dicembre 2009, data dell'ultima intercettazione.

Va tuttavia sottolineato che l'originaria iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati è stata integrata il 12 luglio 2010. Orbene, è verosimile ritenere che il quadro indiziario sia stato rilevante al fine dell'individuazione della direzione delle indagini solo nel luglio del 2010, come si desume implicitamente anche dall'integrazione dell'iscrizione originaria. E infatti dopo l'integrazione dell'iscrizione del 12 luglio 2010 nessuna intercettazione è stata più effettuata, essendo appunto mutata la direzione degli atti di indagine.

Peraltro, anche il lasso di tempo intercorso tra la prima iscrizione nel registro degli indagati (11 febbraio 2009) e la richiesta di rinvio a giudizio del 7 marzo 2013 - pari a circa quattro anni - dimostra implicitamente che il quadro indiziario a carico del senatore Verdini è maturato solo a seguito degli elementi successivamente raccolti. E infatti il giudice per le indagini preliminari nella richiesta di autorizzazione rivolta al Senato ha evidenziato, in relazione al requisito di occasionalità delle intercettazioni in questione, che solo dopo aver acquisito la documentazione tecnica presso il Credito cooperativo fiorentino e presso le società coinvolte (documentazione particolarmente voluminosa e complessa) «il PM ha potuto svolgere le opportune operazioni di raccordo, di verifica e di riscontro di tutti gli elementi, evidenziandosi solo all'esito di tale lavoro il rilievo investigativo delle conversazioni». In altri termini, solo alla luce di tale complessa ed articolata analisi, è risultato sufficientemente

chiaro il quadro indiziario a carico del senatore Verdini ed è conseguentemente mutata la «direzione» originaria delle indagini.

In conclusione, per tutte le considerazioni svolte in precedenza, è evidente che il requisito della casualità delle intercettazioni sussiste non solo per le 78 telefonate anteriori rispetto alla prima iscrizione (11 febbraio 2009), concernente l'ipotesi di reato trasmessa a Roma per competenza, ma anche per le 36 telefonate successive alla stessa (tutte anteriori all'integrazione dell'iscrizione del 10 luglio 2010).

Va infine precisato, relativamente al requisito della necessità dell'atto (di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010), che nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene sottolineata l'utilità delle comunicazioni captate, nell'ottica sia d'indagine che della valutazione di tutti gli elementi posti dal pubblico ministero alla base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del senatore Verdini. Viene in particolare precisato che «tutte le 114 conversazioni appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria».

* * *

Per tutte le ragioni fin qui evidenziate, la Giunta propone all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini, attesa la natura casuale delle stesse.

CASSON, *relatore*

